

Martedì 4 maggio 2021

## IL CASO DEL GIORNO

## Detrazioni per recupero edilizio, bonus mobili e verde cumulabili

/ Arianna ZENI

Il tema della **applicazione congiunta** di più detrazioni "edilizie" (si veda anche "Cumulabilità di sismabonus e recupero edilizio" del 10 aprile 2021) si pone anche rispetto alla possibilità di applicare congiuntamente le detrazioni "edilizie" per [...]

PAGINA 2

IL PUNTO  
OPERAZIONI STRAORDINARIE

## Per contabilizzare il disavanzo da concambio rileva il significato economico

/ Enrico ZANETTI

Nelle operazioni di scissione si ha **disavanzo da concambio** quando il rapporto tra il valore effettivo della beneficiaria e il valore effettivo della parte del patrimonio della scissa assegnato a quella [...]

PAGINA 8

## FISCO

## In arrivo un nuovo contributo a fondo perduto

*Nella bozza del decreto Sostegni-bis anche novità sul credito locazioni e proroga dello smart working semplificato al 30 settembre*

/ Pamela ALBERTI e Anita MAURO

Prende forma il decreto "Sostegni-bis" da circa **40 miliardi**, che dovrebbe arrivare entro la settimana sul tavolo del Consiglio dei Ministri. In base alla bozza circolata ieri, il provvedimento dovrebbe comprendere misure per il sostegno alle imprese e all'economia, per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese, per la tutela della salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali. Tra le misure di sostegno alle imprese sarebbe previsto un nuovo **contributo a fondo perduto** per i soggetti che hanno già beneficiato di quello previsto dall'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni"). Il contributo, pari al precedente, verrebbe riconosciuto in via automatica, senza presentare un'ulteriore istanza.

In alternativa, vi sarebbe la possibilità, a seguito di apposita istanza, di beneficiare di un "nuovo" contributo a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del **30%** rispetto all'ammontare

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Il "nuovo" contributo sarebbe quindi parametrato alla **differenza** tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A tale differenza si dovrà poi applicare la **percentuale** prevista con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi/compen- si 2019 (60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni).

Novità riguardano, poi, il **credito** d'imposta sui canoni di **locazione** a uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, che, in base al testo della bozza, viene, da un lato, prorogato, per un'ulteriore mensilità (fino al **31 maggio** 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Moratoria dei mutui con ricalcolo del costo ammortizzato

Nella valutazione d'azienda informativa prospettica basata sulla ragionevolezza

Valido l'accertamento notificato prima del termine per rispondere al questionario

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

## FISCO

## Nuovi termini per le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali

/ Antonio NICOTRA

La bozza del DL "Sostegni-bis" contempla la modifica dell'art. 26 del DPR 633/72 in relazione alle **note di variazione IVA** nelle **procedure** [...]

PAGINA 4

# Detrazioni per recupero edilizio, bonus mobili e verde cumulabili

Il bonus verde non è legato ad alcun intervento "edilizio" eseguito sull'immobile

/ Arianna ZENI

Il tema della **applicazione congiunta** di più detrazioni "edilizie" (si veda anche ["Cumulabilità di sismabonus e recupero edilizio"](#) del 10 aprile 2021) si pone anche rispetto alla possibilità di applicare congiuntamente le detrazioni "edilizie" per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e il c.d. "bonus mobili", oltre che il c.d. "bonus verde" (per un approfondimento si veda il Quaderno n. 159).

Sulla medesima unità immobiliare, infatti, possono essere contestualmente eseguiti interventi volti al recupero edilizio di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR, dai quali può derivare la spettanza o meno del bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici con determinate caratteristiche, ed interventi di "sistemazione a verde" delle aree scoperte siano esse giardini o terrazzi che beneficino del c.d. "bonus verde".

Mentre il "bonus mobili" è strettamente **collegato** a determinati interventi edilizi, che per altro devono essere iniziati a partire da una certa data, il "bonus verde" non è legato agli interventi edilizi effettuati sull'immobile e può essere fruito autonomamente.

Per beneficiare del **bonus mobili** di cui all'[art. 16](#) comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 per singole unità immobiliari deve esistere il collegamento con gli interventi effettuati sull'abitazione riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria e il bonus mobili è fruibile per l'arredo delle medesime parti comuni). Ciononostante, i **limiti** massimi di spesa sui quali possono essere calcolate le detrazioni fiscali sono autonomi tra di loro ed il bonus mobili compete indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si ipotizzi che su di una unità immobiliare di una persona fisica siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia per 150.000 euro e siano stati acquistati mobili (divani, letti, armadi, cucina, ecc.) ed elettrodomestici finalizzati al suo arredo per 45.000 euro.

Spetterà la detrazione IRPEF del 50% sul limite massimo di spesa di 96.000 per gli interventi di recupero e la detrazione IRPEF del 50% per il bonus mobili sull'importo massimo di 10.000 euro se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2020 o di 16.000 euro per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021.

Entrambi i suddetti limiti si riferiscono alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, e consistono in **limiti annuali**.

Tuttavia, mentre il limite di 96.000 euro per gli inter-

venti di recupero edilizio si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), il limite massimo di spesa per il "bonus mobili" deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020 sino al raggiungimento di 10.000 euro, anche nel caso di **successivi e distinti** interventi edilizi che abbiano interessato l'unità immobiliare. Con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, invece, il limite massimo di spesa del bonus mobili è elevato a 16.000 euro (coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale).

## Limiti massimi di spesa autonomi

Riassumendo quanto detto, quindi, nel caso in cui su una stessa unità immobiliare siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia nel corso dell'anno 2018 e nel 2020 sia stata avviata una nuova pratica per eseguire dei nuovi lavori di manutenzione straordinaria, il **bonus mobili** spetta:

- con riguardo agli interventi iniziati nel 2018, per le spese sostenute nel 2018 e 2019 entro il limite di 10.000 euro;
- con riguardo agli interventi iniziati nel 2020, per ulteriori 6.000 euro ove le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici siano sostenute nel 2021.

Il **bonus verde** previsto dai commi 12-15 dell'[art. 1](#) della L. 27 dicembre 2017 n. 205, invece, non è legato ad alcun intervento "edilizio" eseguito sull'immobile.

Può quindi essere fruito autonomamente, ma anche contestualmente ad altre detrazioni fiscali.

In considerazione del fatto che il bonus verde consiste in una detrazione IRPEF del 36% su un importo massimo di spese di 5.000 euro e che riguarda non soltanto gli interventi di "sistemazione a verde" (fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo), ma anche interventi che possono rientrare fra quelli di manutenzione straordinaria (si pensi, ad esempio, alla realizzazione di recinzioni o di pozzi), non si esclude che, nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia di un immobile, possa convenire fruire della detrazione IRPEF del 50% di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR ove non si raggiunga il limite di spesa di 96.000 euro.

# In arrivo un nuovo contributo a fondo perduto

Nella bozza del decreto Sostegni-bis anche novità sul credito locazioni e proroga dello smart working semplificato al 30 settembre

/ Pamela ALBERTI e Anita MAURO

Prende forma il decreto "Sostegni-bis" da circa **40 miliardi**, che dovrebbe arrivare entro la settimana sul tavolo del Consiglio dei Ministri. In base alla bozza circolata ieri, il provvedimento dovrebbe comprendere misure per il sostegno alle imprese e all'economia, per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese, per la tutela della salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali.

Tra le misure di sostegno alle imprese sarebbe previsto un nuovo **contributo a fondo perduto** per i soggetti che hanno già beneficiato di quello previsto dall'[art. 1](#) del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni"). Il contributo, pari al precedente, verrebbe riconosciuto in via automatica, senza presentare un'ulteriore istanza.

In alternativa, vi sarebbe la possibilità, a seguito di apposita istanza, di beneficiare di un "nuovo" contributo a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del **30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Il "nuovo" contributo sarebbe quindi parametrato alla **differenza** tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A tale differenza si dovrà poi applicare la **percentuale** prevista con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019 (60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni).

Novità riguardano, poi, il **credito** d'imposta sui canoni di **locazione** a uso non abitativo, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, che, in base al testo della bozza, viene, da un lato, prorogato, per un'ulteriore mensilità (fino al **31 maggio** 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% per l'affitto d'azienda, a prescindere dall'ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente) e, dall'altro, ulteriormente **esteso**, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, agli altri soggetti.

In particolare, sarebbe prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d'imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d'azienda), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, prevedendo però un **limite di ricavi** di 10 milioni di euro nel "se-

condo periodo d'imposta antecedente" a quello attuale (anziché il "vecchio" limite di 5 milioni di euro) e richiedendo un calo del fatturato del **30%** da calcolare confrontando l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019). Il credito d'imposta verrebbe espressamente previsto anche per agli enti non commerciali, compresi gli enti del **Terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Le nuove norme sul credito locazioni si applicherebbero nei limiti del Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato.

Un'ulteriore norma contenuta nella bozza riguarda le locazioni, ma interviene questa volta sulle locazioni di immobili abitativi, con particolare riferimento alla **detassazione dei canoni non percepiti**, prevista dall'[art. 26](#) del TUIR.

Si ricorda, infatti, che tale norma aveva anticipato la detassazione dei canoni non percepiti per morosità, al momento dell'intimazione dello sfratto o dell'ingiunzione di pagamento (si veda "[Anticipata la detassazione dei canoni non riscossi](#)" del 22 febbraio 2020). L'applicazione di tale disciplina viene, ora, con la bozza di decreto, anticipata ai canoni "non percepiti dal 1° gennaio 2020" e non più (come previsto dalla norma ora vigente) ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.

## Agevolati i trasferimenti di immobili "prima casa" a favore di under 36

Infine, una norma agevolativa riguarda i trasferimenti di immobili **"prima casa"** a favore di **giovani** che non hanno ancora compiuto 36 anni, che, se il testo sarà confermato:

- andranno esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (anziché corrispondere l'attuale – già agevolato – 2% + 50 euro e 50 euro), mentre gli onorari notarili saranno "ridotti alla metà";
- ovvero godranno di un credito di imposta pari all'IVA corrisposta per l'atto di acquisto soggetto a IVA.

Il finanziamento, inoltre, andrà esente dall'imposta sostitutiva mutui.

Ancora, tra le proposte contenute nella bozza vi sarebbe la proroga fino al **30 settembre 2021** dei termini previsti dall'[art. 90](#), commi 3 e 4 del DL 34/2020 in materia di lavoro agile (**smart working**), per cui la modalità, disciplinata dagli artt. da [18](#) a [23](#) della L. 81/2017, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

# Nuovi termini per le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali

La bozza del DL Sostegni-bis ripropone le modifiche contenute nella prima bozza del decreto Agosto

/ Antonio NICOTRA

La bozza del DL "Sostegni-bis" contempla la modifica dell'[art. 26](#) del DPR 633/72 in relazione alle **note di variazione IVA** nelle **procedure concorsuali**.

La disciplina potrebbe essere espunta dal comma 2 e inserita nel nuovo comma 3-*bis*, in base al quale il diritto del cedente/prestatore di portare in detrazione ([art. 19](#) del DPR 633/72) l'IVA corrispondente alla variazione troverebbe applicazione anche in caso di **manca-to pagamento** del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario/committente:

- (lett. a) "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale" o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ([art. 182-bis](#) del RD 267/42), o da quella di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ([art. 67](#) comma 3 lett. d) del RD 267/42);
- (lett. b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Al comma 5 potrebbe essere inserito un ulteriore periodo, secondo cui l'**obbligo di registrazione** della variazione per il cessionario non troverebbe applicazione nel caso di procedure concorsuali di cui al (nuovo) comma 3-*bis* lett. a).

In base al nuovo comma 5-*bis*, nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-*bis*, il corrispettivo sia **pagato**, in tutto o in parte, troverebbe applicazione il comma 1 dell'art. 26 del DPR 633/72. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto

all'obbligo di cui al comma 5 avrebbe diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Potrebbe essere introdotto anche il nuovo comma 10-*bis*, secondo cui, ai fini del comma 3-*bis* lett. a), il debitore si considera **assoggettato a procedura concorsuale** dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

---

## Interessate le procedure concorsuali avviate dall'entrata in vigore

---

Le nuove disposizioni di cui all'[art. 26](#) comma 3-*bis* lett. a) e comma 5 secondo periodo del DPR 633/72 troverebbero applicazione alle procedure concorsuali avviate a partire alla data di **entrata in vigore** della norma modificativa.

Le modifiche proposte nella bozza del DL Sostegni bis per molti versi coincidono con quelle inizialmente previste nella bozza del decreto "Agosto" (si veda "[Termini certi per le note di variazione nelle procedure concorsuali](#)" del 7 agosto 2020), poi stralciate dal testo definitivo del DL [104/2020](#).

# Moratoria dei mutui con ricalcolo del costo ammortizzato

Il valore contabile del debito rideterminato deve essere rettificato dei nuovi costi di transazione

/ Alessandro SAVOIA

Nel corso del 2020, al fine di dare **sostegno finanziario** alle imprese impattate dagli effetti della pandemia da COVID-19, si sono susseguiti vari provvedimenti, alcuni di iniziativa privata, quali i vari addenda dell'Accordo per il credito 2019 convenuti tra l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, altri contenuti nella legislazione emergenziale (si pensi, in particolare, all'[art. 56](#) del DL 18/2020, c.d. "Cura Italia").

Tra le tante iniziative, hanno trovato ampia diffusione nel mondo delle imprese le moratorie dei mutui, attraverso le quali è stato sospeso il pagamento nei confronti delle banche della quota capitale, o dell'intera rata, dei finanziamenti ricevuti.

A fronte dell'evidente **beneficio finanziario**, il Conto economico delle imprese continuerà tuttavia ad evidenziare gli effetti economici correlati all'esistenza di un debito produttivo di interessi.

È già stato evidenziato in queste colonne l'impatto della moratoria dei mutui sui bilanci delle imprese che valutano i debiti senza fare ricorso al criterio del costo ammortizzato (si veda "[La moratoria sui mutui non produce benefici sul Conto economico 2020](#)" del 19 gennaio 2021).

Merita tuttavia attenzione comprendere gli **effetti** della moratoria anche nei casi di debiti valutati con il costo ammortizzato.

L'ipotesi in questione deve essere trattata facendo riferimento alla fattispecie della modifica non sostanziale dell'accordo contrattuale di cui al § 73B dell'OIC [19](#), il quale prevede che, quando **non interviene** l'eliminazione contabile del debito (perché non vi è una variazione sostanziale dei termini contrattuali), si deve applicare il § 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

Il richiamato § 61 prevede a sua volta che se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri, come avviene appunto con la modifica del piano di rimborso conseguente alla moratoria, essa deve rettificare il valore contabile del debito per tenere conto dei nuovi flussi finanziari stimati.

La società deve pertanto **ricalcolare il valore contabile** del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari, attualizzando i nuovi flussi finanziari attraverso l'originario tasso di interesse effettivo (TIE).

La differenza tra il valore attuale del debito così rideterminato e il suo precedente valore contabile è rilevata a Conto economico negli **oneri** o nei **proventi finan-**

**ziari**.

Tipicamente, in un'operazione di moratoria di un finanziamento, questa differenza assumerà un valore positivo, e ciò rappresenterà il beneficio conseguito dal debitore per effetto della sospensione, e del conseguente posticipo, dei pagamenti.

In termini contabili, l'impatto della moratoria dei debiti valutati al costo ammortizzato non si esaurisce qui.

Al § 73B l'OIC evidenzia, infatti, sia la problematica della rideterminazione dei flussi, che normalmente avviene in sede di valutazioni successive del debito ed è disciplinata al § 61, sia quella del sostenimento di **eventuali costi** di transazione in presenza di attualizzazione, la quale è invece affrontata al § 50 in sede di rilevazione iniziale del debito.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'OIC 19 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal CNDCEC nel [documento](#) del dicembre 2018, è possibile delineare la procedura da seguire per la rilevazione contabile degli effetti della moratoria del debito, e il trattamento da riservare agli eventuali connessi oneri di transazione, come segue:

- dapprima si determina il valore attuale dei flussi finanziari futuri post moratoria attraverso il TIE originario;
- **si rileva** quindi **a Conto economico** la differenza tra il valore attuale dei flussi post moratoria e il precedente valore contabile del debito;
- si procede poi a rettificare il valore contabile del debito rideterminato con gli eventuali nuovi costi di transazione sostenuti per beneficiare della moratoria;
- si determina infine il nuovo TIE, che terrà conto dei nuovi costi di transazione e che permetterà di ammortizzare tali costi **lungo la durata residua** del debito post moratoria.

Va infine ricordato un ulteriore impatto contabile che potrebbe conseguire alla moratoria dei debiti.

In taluni casi, infatti, le imprese potrebbero avere originariamente abbinato ai contratti di mutuo oggetto di moratoria degli strumenti derivati, al fine di coprirsi, ad esempio, da eventuali **incrementi** dei tassi di interesse.

In tal caso, il redattore di bilancio dovrà verificare la persistenza della **relazione di copertura** e, in caso di cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, dovrà applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura previste dall'OIC [32](#).



# Nella valutazione d'azienda informativa prospettica basata sulla ragionevolezza

Dall'OIV indicazioni sull'uso dell'informazione finanziaria: in caso di ragionevolezza limitata è necessario adottare una serie di rilievi

/ Fabrizio BAVA, Alain DEVALLE e Roberto SCHIESARI

Con il Discussion Paper n. 1/2021 "L'uso di informazione finanziaria prospettica nella valutazione d'azienda", l'Organismo italiano di valutazione fornisce numerosi spunti a supporto del perito sull'utilizzo dell'**informativa prospettica**, componente essenziale nelle valutazioni d'azienda, tanto più in scenari caratterizzati da significativi cambiamenti nello scenario e nel quadro competitivo. Per quanto riguarda la valutazione della "ragionevolezza" di tale informativa, il documento afferma che "L'informazione prospettica può dirsi ragionevole quando un altro esperto che esercitasse un adeguato scetticismo professionale riterrebbe l'informazione finanziaria prospettica una fonte informativa utile alla stima del valore d'azienda".

Il **giudizio di ragionevolezza** può essere così declinato:

- piena ragionevolezza: in tali casi l'informativa prospettica può essere utilizzata senza modifiche per la valutazione;
- ragionevolezza limitata: per utilizzare l'informativa prospettica è necessario preliminarmente adottare una serie di rilievi;
- assenza di ragionevolezza: nel processo valutativo il perito dovrà prescindere dall'utilizzo di tale informativa.

Per quanto riguarda i possibili rimedi nell'ipotesi di **ragionevolezza limitata**, l'esperto può fare approfondimenti, modifiche, aggiustamenti ai flussi prospettici; aggiustamenti al tasso di sconto per riflettere profili di rischio non considerati nel piano; affiancare ai criteri di valutazione fondati sull'informazione prospettica altri criteri di valutazione o ridurre il peso dell'informazione finanziaria prospettica sul risultato finale della stima. La ragionevolezza dell'informazione prospettica dipende dall'esistenza o meno di una base ragionevolmente obiettiva delle assunzioni relative alle condizioni future e dalla circostanza che sia o meno condizionata al verificarsi di uno specifico scenario.

Si è in presenza di una **base ragionevolmente obiettiva** quando l'informativa prospettica trova riscontro: nel passato (analisi storica), nel confronto con altre società o realtà comparabili (*benchmarking*) e nelle previsioni di fonte esterna (consenso).

In assenza di tali caratteristiche, invece di "**previsioni**", si è di fronte a "**proiezioni**". La distinzione fra previsioni e proiezioni è rilevante in quanto nel caso di proiezioni, mancando una base ragionevolmente obiettiva, il tasso di sconto oltre al rischio sistematico (costo del capitale) deve considerare anche la natura più incerta dei flussi prospettici e, in genere, tale incertezza viene

rappresentata attraverso un premio per il "rischio di execution" del piano.

Per quanto riguarda la possibilità che i flussi prospettici siano condizionati al verificarsi di uno specifico **scenario**, il documento afferma che nel caso di piano relativo a un unico scenario, i flussi prospettici possono essere rappresentativi di uno scenario medio-rappresentativo o invece riferirsi allo scenario più probabile che può o meno esprimere lo scenario medio atteso (in relazione alla distribuzione simmetrica o meno dei flussi).

Nel caso in cui i flussi prospettici siano riferiti allo specifico scenario giudicato **più probabile** che non esprime uno scenario medio atteso, i flussi sono condizionati al verificarsi di quello specifico scenario. Se invece i flussi esprimono **risultati medi attesi**, i flussi non sono condizionati al verificarsi di uno specifico scenario.

Si tratta di una distinzione importante, in quanto, per stimare il valore dell'azienda, nel caso di flussi medi attesi non condizionati al verificarsi di uno specifico scenario, tali flussi saranno scontati al costo del capitale, mentre nel caso di criterio fondato sui flussi più probabili, sarà necessario scontare i risultati attesi relativi a uno specifico scenario (normalmente il più probabile) a un tasso che considera oltre al costo del capitale anche un premio per il rischio di scenario. L'aggiustamento del tasso di sconto dovrebbe riflettere rischi non considerati nei flussi di risultato prospettici.

Il **tasso di sconto (RADR = risk adjusted discount rate)** può pertanto idealmente essere scomposto in tre componenti sulla base della seguente equazione:

$$\text{RADR} = \text{Costo del capitale (Risk free rate)} + \text{Premio per il rischio d'impresa} + \text{solo nel caso di proiezioni (Premio per il rischio di execution)} + \text{solo nel caso di scenario condizionato (Premio per il rischio di scenario)}$$

## Con assenza di ragionevolezza non si potrà utilizzare l'informativa

Se però i flussi di risultato prospettici **non** fossero ritenuti **ragionevoli**, non c'è alcun possibile aggiustamento del tasso utile a pervenire a una stima di valore ragionevole, in tali casi l'esperto non può utilizzare l'informazione prospettica.

Il contenuto di tale documento verrà approfondito nel percorso di alta formazione "[Valutazione d'azienda e M&A: aspetti valutativi e accordi di acquisizione](#)", che inizia il 6 maggio.

# Valido l'accertamento notificato prima del termine per rispondere al questionario

Secondo la Cassazione gli uffici possono ritirare implicitamente l'ordine impartito

/ Francesco BRANDI

Legittimo l'avviso di accertamento emesso prima del termine concesso al contribuente per rispondere al questionario, comportando solo l'impossibilità da parte dell'ufficio di invocare la sanzione dell'**inutilizzabilità** della documentazione esibita dal contribuente nella fase amministrativa o contenziosa.

Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza n. [11405](#) del 30 aprile 2021, ha accolto il ricorso di una società alla quale l'ufficio aveva dato **15 giorni** per fornire chiarimenti sull'IVA e per riconsegnare firmato il questionario.

La vicenda parte da un questionario notificato per compiuta giacenza il 15 dicembre 2012 (e anticipato a mezzo PEC il 30 novembre 2012) con cui l'Ufficio chiedeva alla contribuente documentazione, ai sensi dell'[art. 32](#) del DPR 600/1973 e dell'[art. 51](#) del DPR 633/1972, invitandola altresì a restituire il questionario allegato, compilato e firmato, pena la possibilità di emettere accertamento induttivo ai sensi del comma 2 dell'[art. 39](#) del DPR 600/1973.

La società produceva a mezzo PEC la **documentazione richiesta** ma l'Ufficio, in data 14 dicembre 2012, quindi prima del termine dei 15 giorni concesso dall'art. 32, emetteva avviso di accertamento sull'assunto che il questionario era rimasto disatteso.

La C.T. Reg., accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riteneva che l'art. 32 prevedesse una mera facoltà per l'Ufficio di procedere mediante invito al contribuente la cui omissione (soprattutto in tema di tributi non armonizzati) non comportava la nullità dell'avviso di accertamento; ciò valeva a maggior ragione nel caso di mancato rispetto del termine concesso al contribuente per rispondere all'invito ovvero al **questionario**.

Col successivo ricorso per Cassazione la contribuente denunciava violazione del predetto art. 32 in quanto la C.T. Reg. aveva errato a non dichiarare nullo l'atto impositivo per inosservanza del termine dilatorio concesso al contribuente per la risposta con conseguente violazione del diritto di contraddittorio e di difesa.

Per risolvere la questione i Supremi giudici hanno attinto ad alcuni principi sull'**obbligo di contraddittorio** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sul punto hanno infatti ricordato che in tema di accer-

tamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dagli [artt. 32](#) comma 4 del DPR 600 del 1973 e 51 comma 5 del DPR 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l'ufficio fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle **conseguenze pregiudizievoli** che derivano dall'inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo **principio di lealtà**, il quale deve connotare, ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, l'azione dell'ufficio (*cfr.* Cass. nn. 26646/2020 e [22126/2013](#)).

## Non c'è la preclusione probatoria

In altre parole, l'Amministrazione finanziaria ha una **mera facoltà** di interlocuzione con il contribuente e tale discrezionalità consente il potere altrettanto discrezionale di modificare ovvero di ritirare l'ordine impartito.

D'altro canto, il mancato e compiuto rispetto dell'ordine procedimentale fissato a carico dell'amministrazione nell'esercizio di tale potere discrezionale non viene a inficiare di nullità **l'atto impositivo egualmente emesso**, ma comporta l'impossibilità di invocare la sanzione di inutilizzabilità della documentazione egualmente esibita dal contribuente nella fase amministrativa ovvero in quella, successiva, contenziosa.

In altri termini, il ricorso è stato sì accolto, ma non è stato ritenuto nullo l'avviso di accertamento emesso, semmai dovrà procedersi alla valutazione della documentazione del contribuente: quindi in sede di rinvio la controversia si incentrerà sul **merito della pretesa** tributaria.

# Per contabilizzare il disavanzo da concambio rileva il significato economico

Se nella scissa vi è una maggiore incidenza di plusvalori latenti si individua nel corrispondente disavanzo da concambio una esteriorizzazione contabile

/ Enrico ZANETTI

Nelle operazioni di scissione si ha **disavanzo da concambio** quando il rapporto tra il valore effettivo della beneficiaria e il valore effettivo della parte del patrimonio della scissa assegnato a quella beneficiaria esprime un valore minore del rapporto tra il valore nominale del capitale sociale della beneficiaria e il valore nominale della quota parte del capitale sociale della scissa proporzionale alla quota parte di patrimonio netto contabile assegnato alla beneficiaria.

Il fatto che il **rapporto** tra valori effettivi della beneficiaria (al numeratore) e della scissa (al denominatore) esprima un valore minore del corrispondente rapporto fatto però a valori contabili (ossia confrontando i rispettivi patrimoni netti contabili risultanti alla data di decorrenza della scissione) indica che nella scissa vi è una maggiore incidenza di plusvalori latenti (riconducibili a singoli beni o all'avviamento aziendale) di quella riscontrabile nella beneficiaria, ragione per cui sembra corretto individuare nel corrispondente disavanzo da concambio la esteriorizzazione contabile di quel surplus di plusvalori latenti della scissa.

Ciò, naturalmente, deve essere puntualmente verificato con riferimento a ciascun caso concreto, al fine di verificare l'effettiva **riconducibilità** a tale presupposto, in tutto o in parte, del disavanzo da concambio generato dalla scissione.

Infatti:

- nella misura in cui al disavanzo da concambio sia attribuibile il significato economico di "esteriorizzazione contabile del surplus di plusvalori latenti della scissa", sembra corretto ritenere che vi siano gli estremi di una situazione "ove [è] possibile" procedere all'imputazione del disavanzo ad incremento del valore contabile degli elementi dell'attivo e del passivo che la beneficiaria ha "ereditato" dalla scissa e, per l'eventuale eccedenza, ad avviamento, secondo le stesse modalità previste per il disavanzo da annullamento;
- viceversa, nella misura in cui al disavanzo da concambio non sia attribuibile uno specifico significato economico, assumendo il medesimo, in tutto o in parte, la natura di mera posta di pareggio contabile, è senz'altro precluso il trattamento contabile previsto dall'[art. 2504-bis](#) c.c.

In questa seconda ipotesi, la migliore dottrina ritiene che il disavanzo da concambio, oltre che non poter es-

sere imputato, in tutto o in parte, nell'attivo dello Stato patrimoniale, debba anche essere eliminato con apposita **riduzione** del patrimonio netto contabile **post scissione**, ossia:

- mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto,
- oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

Giova ricordare che, secondo una interpretazione resa dal Consiglio notarile di Milano, per altro successivamente avallata dal documento OIC [4](#), ogni qual volta, per effetto di una scissione con beneficiaria una società di capitali, si determina un aumento di capitale della beneficiaria superiore al valore del patrimonio netto contabile della società scissa assegnato a quella stessa beneficiaria (tipica situazione da cui consegue un **disavanzo** da concambio), sarebbe necessario predisporre una perizia di stima "da conferimento in natura", di cui agli [artt. 2343](#) o [2465](#) c.c., sul patrimonio della società scissa assegnato alla beneficiaria (ivi compreso il caso in cui la società scissa sia a sua volta una società di capitali), al fine di attestare che il valore di detto patrimonio è almeno pari all'aumento di capitale che, per effetto della sua incorporazione da parte della società beneficiaria, si è generato in capo a quest'ultima.

Questa impostazione è stata per altro indirettamente recepita a livello normativo nell'ambito dell'[art. 2506-ter](#) c.c., laddove l'[art. 27](#) comma 1 della L. 30 ottobre 2014 ha aggiunto alla fine del comma 2 un periodo ai sensi del quale "Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il **registro** delle imprese presso il quale tale relazione è depositata".

Tale perizia, per altro, costituisce (insieme alle relazioni di cui agli [artt. 2501-quinquies](#) e [2501-sexies](#) c.c.) il punto di riferimento per la determinazione dei valori correnti delle attività e dell'avviamento, fino a concorrenza dei quali è possibile procedere all'imputazione del disavanzo **ad incremento** delle rispettive voci.



# Il direttore provinciale può essere il responsabile del procedimento

La Cassazione legittima una sorta di abuso del diritto

/ Alfio CISSELLO

L'art. 36 comma 4-ter del DL 248/2007 stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del nominativo del **responsabile del procedimento** di iscrizione a ruolo nonché di notifica della cartella di pagamento.

Affinché la cartella di pagamento possa ritenersi valida, occorre che compaia il nome di tutti e due i responsabili, non avendo essi funzione equipollente: pertanto, se, a titolo esemplificativo, in cartella figura solo il nome del responsabile dell'iscrizione a **ruolo**, essa è nulla.

È prassi frequente, tanto per l'iscrizione a ruolo quanto per l'emissione/notifica della cartella di pagamento, quella di indicare il nome del direttore provinciale, ovvero del soggetto all'apice della **diramazione territoriale** dell'Agenzia delle Entrate o di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza 29 marzo 2021 n. [8687](#), ha legittimato una siffatta prassi, specificando: "a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la **trasparenza** dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa".

Si tratta di un principio già espresso altre volte (cfr. Cass. 9 maggio 2018 n. [11130](#) e 23 febbraio 2016 n. [3533](#)).

A ben vedere, ammettere che il precetto normativo sia rispettato indicando il **nome** del **direttore provinciale** significa snaturare se non eludere la ratio che ne sta alla base.

Verrebbe da dire, "fatta la legge, trovato l'inganno".

Vi sono fattispecie in cui la determinazione delle somme da iscrivere a ruolo è operazione tutt'altro che semplice, basti pensare al caso in cui il giudice abbia accol-

to in parte il ricorso ma su **alcuni recuperi** non si sia pronunciato.

Se le somme relative ai recuperi sui quali il giudice non si è pronunciato sono iscritte per intero a ruolo, coerenza impone che il direttore provinciale fornisca tutte le spiegazioni del caso.

Ove lo si contatti (ipotizzando una certa e celere risposta), è possibile che egli indichi il nome del funzionario a cui rivolgersi. Ma se così è, viene spontaneo domandarsi che senso abbia che, quale responsabile del procedimento, sia indicato il nome del direttore provinciale e non del soggetto che materialmente ha **curato la pratica**.

In sede di merito, non a caso, è stato sancito che "diversamente si potrebbe al limite considerare responsabile di tutti i procedimenti fiscali o il Ministro delle Finanze o il direttore dell'Agenzia delle Entrate, eccetera" (C.T. Reg. Genova 17 maggio 2012 n. [42/9/12](#)).

## Una sola persona non può vagliare tutte le procedure

La giurisprudenza di legittimità sembra contraddirsi, siccome in altre pronunce è stato affermato che, proprio per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, non è possibile indicare, in luogo del nominativo, in modo **spersonalizzato** il Direttore dell'Ufficio preposto all'iscrizione a ruolo.

Ciò in quanto il contribuente deve sapere "chi e in quale momento fosse «la persona fisica» appartenente all'Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento (cfr Cass. 33565/2018)" (Cass. 18 maggio 2020 n. [9106](#)).

Si può allora obiettare che indicare il nome del direttore provinciale è **equipollente** all'indicazione generica del direttore provinciale "spersonalizzata". Questo nominativo è agevolmente reperibile, essendo sufficiente visionare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

# Meccanismo fraudolento rilevante per la sottrazione dei beni all'Erario

Soglia di punibilità da calcolare a prescindere dalla singola annualità

/ Maria Francesca ARTUSI

La condotta di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte va valutata in modo **unitario**, tenendo presente il disegno complessivo con cui i singoli atti vengono posti in essere. Inoltre, la soglia di punibilità va calcolata con riferimento al **debito erariale complessivo** e non rispetto alle singole annualità.

Così la sentenza n. [16686](#) della Corte di Cassazione, depositata ieri, ha annullato il provvedimento con cui era stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari a un soggetto imputato per il reato previsto dall'[art. 11](#) del DLgs. 74/2000.

Il Tribunale aveva, infatti, escluso la sussistenza del reato sul presupposto che "non possono qualificarsi come fraudolente le operazioni bancarie in quanto tracciabili e ricostruibili". L'accusa si sofferma, invece, sullo stratagemma adottato, consistito nel far apparire che alcune ditte fossero di proprietà di altri, mentre erano gestite da un **unico soggetto**, che ne percepiva gli utili attraverso il sistematico svuotamento delle casse sociali mediante centinaia di bonifici in favore di conti correnti di cui aveva la disponibilità, da cui provvedeva a prelevare denaro contante ovvero a effettuare ulteriori bonifici verso conti correnti accesi in Cina. Tale meccanismo ha comportato la rappresentazione di una **realtà non rispondente al vero**, impedendo all'Agenzia delle Entrate di individuare il reale contribuente e, quindi, di procedere, anche in maniera forzata, alla riscossione del credito; il che integra la sussistenza del delitto in esame.

L'art. 11 del DLgs. 74/2000 sanziona, nell'ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte **inefficace** la procedura di **riscossione coattiva**, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sia superiore a 200.000 euro.

Con riguardo, in particolare, alla nozione di **"atti fraudolenti"** devono ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Cass. n. [29636/2018](#)).

Per "atto fraudolento" deve perciò intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di **artificio**, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi

una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio, o comunque rendendo più difficoltosa, l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario.

In altre parole, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura **fraudolenta** allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (Cass. n. [35983/2020](#)). In tale prospettiva, la soluzione interpretativa seguita dal giudice di merito, nel caso di specie, restringe indebitamente la nozione di "atto fraudolento", per molti aspetti travisandola, "in quanto **confonde** la nozione di fraudolenza con quella di illiceità dell'atto e, per di più, ponendo l'accento, in maniera atomistica, solo su una **singola** condotta (ossia lo svuotamento dei conti correnti sociali, avvenuto mediante bonifici, e quindi con modalità tali da consentirne la tracciabilità), la quale, invece, deve essere valutata unitamente a tutte le altre, nel loro collegamento finalistico e nella sequenza funzionale, sicché la verifica della fraudolenza va effettuata avendo a mente di tutte le condotte realizzate che vanno a comporre l'intero meccanismo".

Viene, poi, precisato dalla sentenza in commento che, a differenza di altre fattispecie delittuose racchiuse nel DLgs. [74/2000](#), la fattispecie in esame **non** prevede affatto che la soglia di penale rilevanza sia raggiunta per **singole annualità**, come invece è contemplato dagli artt. 4 e 5, ove vi è il riferimento a "singole imposte", ovvero in relazione a "ciascun periodo di imposta" o all'importo annuo, secondo la previsione degli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto.

Ciò, del resto, è pienamente in linea con la struttura e la *ratio* dell'incriminazione: il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo per il quale è richiesta soltanto l'esistenza di un **credito erariale** relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente. Lo scopo dell'incriminazione, pertanto, è quello di tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco e, con essa, l'azionabilità della pretesa dell'Erario, purché superiore a 50.000 euro, risultante al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento, indipendentemente dal fatto che il debito tributario sia maturato con riferimento a una o a più annualità di imposta.

# Eterogeneità della prova per la verifica dei requisiti di non fallibilità

Escluso il fallimento per l'omesso deposito dei bilanci

/ Francesco DIANA

Il mancato superamento dei limiti dimensionali, di cui all'[art. 1](#) comma 2 del RD 267/42, **esonera** l'imprenditore commerciale dalla disciplina del fallimento e del concordato preventivo.

L'onere probatorio, a tal fine, grava sul debitore e può essere assolto avvalendosi di qualunque strumento che risulti idoneo a rappresentare fedelmente la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. [12681/2020](#) e Cass. n. [6991/2019](#)).

In tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte di Cassazione n. 9045/2021, secondo la quale, il **bilancio** di esercizio, sebbene rappresenti il mezzo privilegiato per la verifica dei requisiti di non fallibilità (Cass. nn. [30541/2018](#) e [30516/2018](#)), non deve intendersi quale strumento esclusivo di indagine, potendo essere integrato o anche sostituito da altri strumenti probatori (Cass. n. [25025/2020](#), Cass. n. [6991/2019](#), Cass. n. [30541/2018](#)).

Del resto, la necessità che la verifica dei requisiti **dimensionali** di cui all'art. 1 comma 2 del RD 267/42 debba essere condotta, in via esclusiva, solo con l'analisi del bilancio di esercizio non trova valida argomentazione nella circostanza che, in base all'[art. 15](#) comma 4 del RD 267/42, l'imprenditore, su disposizione del tribunale, proceda con il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

Diversamente, la limitazione degli strumenti probatori si tradurrebbe nell'**automatica** dichiarazione di fallimento dell'imprenditore in stato di insolvenza, ogni qualvolta costui abbia omesso il deposito dei bilanci.

Ma si pensi anche agli imprenditori individuali esonerati, ai sensi dell'[art. 2214](#) comma 3 c.c., dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio (Trib. Bergamo [4 marzo 2020](#)).

Del resto, che il perimetro di indagine non possa essere limitato al solo bilancio, può argomentarsi anche in ragione della previsione di cui all'[art. 41](#) comma 4 del DLgs. 14/2019, da ultimo modificato con il DLgs. [147/2020](#) (in vigore dal prossimo settembre 2021), ove si dispone che il debitore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione degli stessi, le **dichiarazioni** dei redditi relative allo stesso periodo, ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.

Il riferimento alle dichiarazioni dei redditi in sostituzione del bilancio rappresenterebbe – in via interpretativa – ulteriore conferma che la verifica dei requisiti dimensionali non possa essere legata **unicamente** a

tale documento, consentendo l'impiego di strumenti ulteriori, che, tuttavia, potrebbero non essere di per sé sufficienti allo scopo.

In particolare, mentre il bilancio ha la funzione di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa ([art. 2423](#) comma 2 c.c.), la **dichiarazione dei redditi** assolve alla diversa funzione di portare a conoscenza dell'Erario il reddito prodotto in un determinato periodo, ma non necessariamente anche l'attivo patrimoniale di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del RD 267/42.

Se da un lato, infatti, la compilazione in dichiarazione della sezione relativa ai dati di bilancio potrebbe favorire la **verifica** dell'attivo patrimoniale, dall'altro, la sua valenza informativa non può paragonarsi certamente al bilancio e potrebbe ritenersi non sufficiente a superare il vaglio di una generica allegazione probatoria.

Pertanto, oltre alla dichiarazione dei redditi, il debitore potrebbe avvalersi di ulteriori mezzi di prova che consentano la verifica dei limiti di non fallibilità.

Ciò si evince, ad esempio, dall'art. 1 comma 2 lett. b) del RD 267/42, che, ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale dei ricavi lordi, espressamente consente la prova del mancato superamento "in **qualunque** modo", senza alcun cenno al bilancio di esercizio.

Tale previsione, peraltro, può essere impiegata anche per gli altri **due presupposti** di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) e c) del RD 267/42, rappresentati dall'attivo patrimoniale e dall'ammontare dei debiti (Cass. n. [6991/2019](#)).

La giurisprudenza, infatti, ha mostrato un atteggiamento di sensibile apertura, riconoscendo al debitore la possibilità di avvalersi, in alternativa al bilancio, ad esempio, dei libri obbligatori e delle scritture contabili *ex art. 2214* c.c., della documentazione IVA (Cass. n. [30541/2018](#)), degli estratti di ruolo e dei decreti ingiuntivi emessi in danno del debitore, della documentazione relativa ai beni di proprietà dell'imprenditore e della documentazione bancaria – estratti conto e Centrale Rischio (Trib. Bergamo 4 marzo 2020) – finanche delle risultanze di un accertamento induttivo (Trib. Udine 13 maggio 2011) o della relazione redatta dalla Guardia di Finanza, in sede di accertamento prefallimentare, avente ad oggetto le consistenze patrimoniali (Cass. n. [25025/2020](#)).

Ciò che rileva, infatti, non è la provenienza, né la tipologia dei documenti, piuttosto la loro **attendibilità** – grado di fedeltà e di analiticità – nel rappresentare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

# Reato di falso ideologico anche se il registro regolamentare è informatico

Al pari di quello cartaceo, costituisce atto pubblico su cui può consumarsi il reato

/ Stefano COMELLINI

Agli effetti penali, rientra nella nozione di **repertorio**, ai sensi della legge notarile, anche il relativo registro regolarmente formato e conservato in modalità informatica, che, al pari di quello cartaceo, costituisce atto pubblico su cui può consumarsi il reato di falso ideologico. Il principio si rinviene nella sentenza n. [16786](#) depositata ieri, con la quale la Cassazione ha in larga parte respinto il ricorso di un notaio, condannato nei gradi di merito per i delitti di falso ideologico ([artt. 476-479](#) c.p.) e **peculato** ([art. 314](#) c.p.), per essersi appropriato di somme consegnategli dai clienti per l'adempimento degli obblighi tributari collegati agli atti da lui compiuti, nonché per avere falsificato il repertorio, annotandovi falsamente le corrispondenti somme come pagate.

Riguardo al primo thema decidendum sollevato dal ricorrente – la pretesa **irrilevanza** delle falsità nel repertorio informatico, non costituente atto pubblico a differenza del documento cartaceo – la Corte ha ribadito come, agli effetti penali, la nozione di "atto pubblico" sia più ampia di quella delineata dall'[art. 2699](#) c.c., rientrandovi non solo i documenti redatti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e destinati ad avere pubblica fede, ma anche quelli formati da quegli stessi soggetti o da altri pubblici ufficiali o pubblici impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, per uno scopo diverso da quello di conferire loro pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio anche solo interni alla Pubblica Amministrazione (Cass. n. 3542/2019).

Pur consapevole di una diversa linea interpretativa che circoscrive la nozione di repertorio notarile al solo **registro cartaceo** in ragione della necessità della preventiva vidimazione (Cass. n. 12740/2015), la Corte qui si esprime per la natura di atto pubblico anche del registro informatico.

Il principio si fonda sulla considerazione di un articolato percorso normativo concluso con il novellato [art. 66-bis](#) della L. 89/1913 (legge notarile), secondo cui tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico; nonché per il successivo [art. 68-bis](#), che fornisce implicita conferma che anche i repertori informatici debbano essere inviati per la **conservazione** agli archivi notarili.

Ne discende per la Corte che il legislatore ha inteso la perfetta simmetria del repertorio notarile informatico rispetto a quello tradizionale, con la medesima valenza dimostrativa e la medesima natura; entrambi, nel ri-

spetto dei relativi adempimenti formali, fidefacenti della loro provenienza e del loro contenuto ex [artt. 2699](#) e [2700](#) c.c.

Per altro profilo sollevato dal professionista – l'assenza della natura pubblica di quanto corrispostogli dai clienti per provvedere agli adempimenti fiscali correlati agli atti da lui stipulati, così da non configurarsi il reato di peculato – la Corte, in via di premessa, riconosce che la qualità di pubblico ufficiale del notaio non vale a conferire natura pubblica a qualsiasi somma di cui abbia la **disponibilità** in ragione della sua professione, potendo egli svolgere, secondo la legge notarile, anche attività di tipo privatistico.

Tuttavia, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi comunque nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella **pubblica funzione** o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (*ex multis* Cass. n. 33254/2016).

Ne consegue, per la Cassazione, che le somme destinate agli adempimenti fiscali collegati agli atti stipulati dal notaio sono cose da lui possedute per ragione del suo ufficio, con immediato **nesso funzionale** tra la disponibilità delle stesse e la specifica attività notarile rogante, come d'altronde confermato dalla legislazione tributaria: il DPR n. [131/1986](#) vede il notaio tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione dell'atto ed a provvedere al pagamento della relativa imposta; la legge n. [266/2005](#) fa carico al notaio di provvedere all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di immobili, ricevendo la provvista dal cedente; il DLgs. n. [347/1990](#) indica, tra i soggetti obbligati al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità.

Ne deriva, ai fini della sussistenza del peculato come ribadita nel caso di specie, l'irrilevanza della precisa determinazione della qualifica del notaio rispetto alle somme ricevute per gli atti stipulati; vale a dire, se egli debba considerarsi agente contabile, sostituto d'imposta, obbligato o co-obbligato al pagamento del tributo. Questione, peraltro, che la Corte riconosce di **non univoca soluzione** in considerazione della eterogeneità delle discipline regolatrici dei diversi prelievi fiscali.

# Delibere condominiali in deroga a criteri di legge nulle solo se valgono per il futuro

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema dell'invalidità delle delibere aventi a oggetto la ripartizione delle spese condominiali

/ Anita MAURO e Ilaria PERO

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale sorto sul tema del regime d'invalidità delle delibere condominiali relative alla ripartizione delle spese condominiali comuni, nel confermare il precedente orientamento del 2005 (cfr. Cass. n. 486/2005), hanno statuito che sono **nulle** le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali **criteri di ripartizione delle spese** previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previsti ai sensi dell'[art. 1135](#) nn. 2 e 3 c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario.

Devono, invece, ritenersi meramente **annullabili** le deliberazioni aventi a oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle relative spese di gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, non contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto ai sensi dell'[art. 1137](#) comma 2 c.c. Nel caso di specie, un condomino, a seguito di condanna al pagamento nella misura di un terzo (ossia secondo i criteri dettati dall'[art. 1126](#) c.c.) delle spese sostenute per i lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del lastrico solare, aveva presentato ricorso chiedendo la **revoca** del decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità della delibera assembleare costituente titolo per l'ingiunzione.

Nel pronunciamento in esame, le Sezioni Unite hanno precisato il criterio distintivo fra delibere assembleari nulle e annullabili, confermando l'orientamento volto a preservare la **stabilità** delle decisioni assembleari. Al centro della questione di diritto risolta dai giudici di legittimità v'è la contrapposizione tra vizi di sostanza – come tali, afferenti al contenuto delle deliberazioni e determinanti la nullità delle stesse – e vizi di forma – aventi a oggetto le regole procedurali per la formazione delle deliberazioni assembleari, suscettibili unicamente di annullamento.

La Corte perviene a enunciare il proprio principio di diritto, a seguito di un'analisi comparativa condotta me-

dante la verifica dell'applicabilità dell'[art. 1418](#) c.c. (norma generale in materia di invalidità contrattuale) alle deliberazioni dell'assemblea condominiale, avendo cura di attribuire rilevanza al carattere **collegiale** dell'assemblea, al principio **maggioritario** che governa il mondo delle delibere condominiali, nonché dell'ambito in cui esse possono operare (comunque circoscritto alla disciplina posta dall'[art. 1137](#) c.c.).

I giudici di legittimità, nel compiere tale verifica, rilevano, anzitutto, come la *ratio* ispiratrice della disposizione di cui all'[art. 1137](#) c.c. sia quella di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento delle decisioni assunte in assemblea, così elevando l'**annullabilità** a categoria **generale** di invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando, per contro, la nullità nell'area della residualità e dell'eccezionalità.

## Annulabilità elevata a categoria generale di invalidità delle deliberazioni

Sintetizzando il pensiero espresso dalla Corte – che riprende, arricchendone di contenuti, le argomentazioni espresse nella citata sentenza del 2005 –, la **nullità** della delibera condominiale potrà predicarsi **solo** a fronte: della mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza; oggetto, causa; forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione; dell'impossibilità dell'oggetto in senso materiale e in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto della delibera; della illiceità, ossia a fronte di una statuizione contraria a norme imperative.

Una volta tracciate le linee direttrici del proprio convincimento, le Sezioni Unite, nel rigettare il ricorso proposto, concludono affermando che non possono ritenersi nulle le delibere assembleari che, seppur in deroga alle disposizioni di legge e convenzionali, **non** abbiano **modificato** in astratto e per il futuro i **criteri** di ripartizione delle spese comuni, ma che abbiano semplicemente disposto la ripartizione fra i condomini di spese particolari, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute all'assemblea condominiale ex [art. 1135](#) nn. 2 e 3 c.c., in pretesa violazione dei criteri normativi dettati dagli [artt. 1123](#) e [1126](#) c.c.



# Mi chiedo perché appesantire le dichiarazioni con dati già disponibili

Spettabile Redazione,  
 approfittando del commento pubblicato su *Eutekne.info*, dedicato ai crediti d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (si veda "[Bonus investimenti con codici credito diversificati nel modello REDDITI 2021](#)" di ieri), per segnalare un mio personale malumore (che covo da tempo) sul contenuto della **dichiarazioni fiscali**.

Queste, da strumento necessario per la verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, sono nel tempo diventate il veicolo delle più disparate informazioni: alcune quasi "ingenue" (i riferimenti all'abbonamento Tv), altre ben più impegnative e importanti: penso a tutte le agevolazioni che devono (dovrebbero?) essere indicate nei quadri degli **"aiuti di Stato"**, nonché nei quadri dei **crediti d'imposta**.

Per quanto mi riguarda, ogni volta che mi sono trovato a inserire informazioni **"extra"** (rispetto al calcolo delle

imposte con annessi e connessi) mi è sempre venuta "l'orticaria", soprattutto per il timore di scordarmi qualcosa di importante (con effetti magari pregiudizievoli per i clienti).

E allora la domanda: visto che in sostanza tutte le **agevolazioni** (divenute adesso "massive" in tempi di pandemia) vengono spese nel modello **F24** con specifici codici tributo, non è plausibile che tutte le informazioni richieste dall'Agenzia delle Entrate siano per la medesima già disponibili? E che quindi si possa essere esonerati da tutti quegli obblighi informativi che nulla hanno a che fare con la determinazione delle imposte? Non si tratta di dati che, in quanto **già disponibili** per la Pubblica Amministrazione, non dovrebbero essere ulteriormente richiesti?

**Leonardo Biolchi**

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza*